Progetto di legge

Disciplina del lavoro alle dipendenze
di imprese appaltatrici ***di servizi di logistica e magazzinaggio***

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute in questa legge si applicano ai contratti di appalto:

a) che abbiano per oggetto l'esecuzione di un servizio a carattere continuativo, intendendosi per tale un servizio di durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare; inoltre
b) quando il servizio oggetto del contratto rientri nel settore della logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci, da svolgersi nell'ambito dei processi produttivi della committente.

Articolo 2
Contrattazione collettiva di riferimento per il trattamento dei lavoratori dipendenti dall'appaltatrice

1. I contratti di appalto di cui all'articolo 1 devono prevedere l'applicazione ai rapporti di lavoro con i dipendenti dell'appaltatrice di standard non inferiori rispetto a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente stipulato dalle associazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative al livello nazionale nel settore di cui all'articolo 1, lettera *b)*.

2. Gli standard di cui al comma 1, che devono essere rispettati dal contratto di appalto, si riferiscono sia al livello di trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, sia ai requisiti qualitativi dell'appaltatrice medesima.

Articolo 3
Nozione di appalto di servizio a esecuzione continuativa

1. Ai fini delle disposizioni contenute in questa legge, il contratto di appalto che abbia per oggetto l'esecuzione continuativa di un servizio per incarico e nell'interesse di un'impresa committente si distingue dalla somministrazione di lavoro per il reperimento, l'organizzazione, la gestione e la direzione del personale e dei mezzi necessari a proprio rischio e in regime di autonomia da parte del soggetto che si obbliga all'esecuzione del servizio.

2. L'organizzazione a proprio rischio, quando oggetto del contratto sia una prestazione ad alta intensità di manodopera, può concretarsi nell'esercizio effettivo del potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti del personale utilizzato, senza ingerenze da parte della committente.

3. Non osta alla qualificazione del contratto come appalto, ai fini di questa legge, il fatto che l'appaltatrice utilizzi nell'esecuzione della propria prestazione strumenti tecnologici utilizzati anche dalla committente, ancorché di proprietà di quest'ultima. Per strumento tecnologico si intende qualsivoglia apparecchio, applicazione, o programma informatico utilizzato nell'ambito del servizio

appaltato e funzionale allo stesso, quand'anche idoneo a coordinare l'attività dell'appaltatrice con quella della committente.

4. Nei casi di utilizzo degli strumenti tecnologici di cui al comma 3, al contratto di appalto dovrà essere allegato un documento recante le specifiche tecniche e le modalità di utilizzo dei medesimi strumenti, nonché indicante i rischi specifici connessi al loro utilizzo. Nello stesso documento devono essere fornite anche tutte le informazioni necessarie ai fini di cui agli articoli 12 e seguenti del Regolamento europeo 27 aprile 2016 n. 679. Resta, invece, in capo a ciascun datore di lavoro l'obbligo di informazione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Articolo 4
Nozione di dipendenza economica dell'appaltatrice dalla committente

1. L'impresa appaltatrice si considera in posizione di dipendenza economica dalla committente quando nell'ultimo anno fiscale concluso abbia tratto più di tre quarti del proprio fatturato da contratti con la stessa committente o con imprese controllate, controllanti o comunque collegate alla stessa committente. Nel corso del primo anno fiscale durante il quale l'appalto si svolge, si fa riferimento al fatturato realizzato dall'appaltatrice durante il periodo di esecuzione del contratto.

2. Ciascun contratto d'appalto deve indicare l'entità dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 così come emergente dai libri contabili dell'impresa appaltatrice per l'ultimo esercizio fiscale concluso. Successivamente l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla committente il suddetto dato entro il 30 aprile di ogni anno.

3. La condizione di dipendenza economica dall'impresa committente si presume quando l'appaltatrice operi esclusivamente per mezzo di un ramo d'azienda alla stessa ceduto dalla committente, per il primo anno successivo alla cessione. La condizione di dipendenza economica si presume altresì qualora il contratto di appalto sia carente dell'informazione di cui al comma che precede.

4. Ai fini dell'individuazione della situazione di dipendenza economica, il contratto collettivo nazionale di cui all'articolo 2 può prevedere criteri ulteriori o alternativi rispetto a quelli stabiliti nei commi 1 e 2.

Articolo 5
Parità di trattamento tra i dipendenti della committente
e quelli dell'appaltatrice economicamente dipendente

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, al personale dipendente dall'appaltatrice economicamente dipendente spetta un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto da i contratti collettivi, anche aziendali, applicati al personale dipendente dalla committente.

2. Quando l'appaltatrice operi in condizione di dipendenza economica dalla committente, i rapporti di lavoro alla stessa facenti capo sono soggetti alla stessa disciplina del licenziamento applicabile ai rapporti di lavoro facenti capo alla committente, indipendentemente dalle dimensioni dell'appaltatrice medesima.

Articolo 6

Corresponsabilità solidale dell'impresa committente
con l'appaltatrice economicamente dipendente
per i debiti retributivi, contributivi e fiscali
nascenti dai rapporti di lavoro costituiti in capo a quest'ultima

1. Ferma l'azione di cui dispongono in ogni caso i dipendenti dell'impresa appaltatrice nei confronti della committente a norma dell'articolo 1676 del Codice civile, l'impresa committente di un'opera o di un servizio è responsabile in solido con l'appaltatrice, che operi in condizione di dipendenza economica come definita nell'articolo 4, per gli obblighi retributivi di questa, diretti e indiretti, nei confronti delle persone che siano state dalla stessa utilizzate, mediante qualsiasi tipo di contratto, nell'esecuzione dell'appalto, nonché per i relativi obblighi contributivi e assicurativi, escluse le sanzioni civili, e per il versamento all'erario delle relative ritenute fiscali. Ai fini dell'applicazione di questo articolo la frazione del fatturato dell'appaltatrice tratto da contratti con la committente o con imprese comunque collegate alla stessa, necessaria affinché si determini la condizione di dipendenza economica, è ridotta alla metà del totale.

2. Qualora non sussistano le condizioni di dipendenza economica dell'appaltatrice, all'impresa committente non si applica quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

3. L'obbligazione solidale della committente, di cui al comma 1, può essere fatta valere dai creditori entro il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto. Ai fini della decorrenza del termine, la committente può comunicare ai dipendenti dell'appaltatrice l'avvenuta cessazione dell'appalto, senza che ciò possa essere considerato come indizio di un rapporto contrattuale diretto tra la stessa e i destinatari della comunicazione.

4. Alla committente in posizione di dominanza economica trova applicazione quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 circa l'efficacia solutoria dei pagamenti effettuati dal somministratore a titolo retributivo o contributivo, nonché circa gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore per la costituzione o per la gestione dei rapporti di lavoro.

5. Nel contratto di appalto, salvo il caso di attivazione di altre forme di garanzia, la committente e l'appaltatrice possono convenire che la quota di TFR maturata dai dipendenti dell'impresa appaltatrice in relazione all'attività svolta nell'ambito dell'appalto e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovvero all'opzione di cui all'art. 1, comma 756-bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia destinata al «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile» di cui all'art. 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche quando il numero complessivo di dipendenti dell'impresa appaltatrice sia inferiore ai 50 addetti.

Articolo 7

Obblighi della committente nel caso
di appalto interno allo stabilimento o agli uffici della stessa

1. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di obblighi della committente in materia di igiene e sicurezza a protezione dei dipendenti dell'appaltatrice operante all'interno dell'azienda della committente medesima o comunque nell'ambito del suo ciclo produttivo.

2. Quando gli gli appalti di cui all'articolo 4 si svolgono secondo le modalità di cui al comma 1 di questo articolo, la committente è obbligata a mettere a disposizione locali idonei al fine di consentire il coordinamento tra i Rappresenti dei Lavoratori per la Sicurezza di tutte le imprese coinvolte nell'appalto endoaziendale, inclusi quelli eletti nell'ambito del personale dipendente dalla committente.

Articolo 8

1. Le disposizioni contenute in questa legge si applicano ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data stessa.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore nel primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.